

Previdenza ed assicurazioni sociali della Provincia



Famiglia
Pensione
Malattie professionali
Disoccupazione



Ripartizione
Politiche Sociali

Informazioni:

Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige
Ufficio previdenza ed assicurazioni sociali
39100 Bolzano, Corso Libertà n. 23

Numero verde:
840-002211

Fax 0471 41 16 69
previdenza@provincia.bz.it

Nel sito Internet
www.provincia.bz.it/previdenza
si possono scaricare i moduli di richiesta

Informazioni presso i patronati
vedere indirizzi al centro

Editore:
Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige
Redazione: dott. Heinrich Oberschmied
Grafica e stampa: ma.ma promotion

Agosto 2006

Gentili Signore e Signori,

abbiamo il piacere di presentarVi un opuscolo informativo sulle diverse prestazioni previdenziali della Provincia, della Regione e dello Stato. In esso troverete le risposte alle numerose richieste di aggiornamento del precedente opuscolo ormai largamente conosciuto.

La Previdenza regionale integra le assicurazioni sociali obbligatorie dello Stato nei settori di maternità e famiglia, di malattia ed infortunio, di vecchiaia nonché di disoccupazione.

Grazie alla legge provinciale n. 10/2004 potete beneficiare del nuovo assegno provinciale al nucleo familiare. Assieme alla legge regionale n. 1/2005 si è voluto dare un consistente sostegno alla famiglia per la cura dei figli e l'assistenza ai non autosufficienti. L'opuscolo contiene per la prima volta anche le prestazioni statali a sostegno della famiglia: l'assegno al nucleo familiare e l'assegno di maternità.

Tutte queste prestazioni sono gestite dall'Ufficio provinciale Previdenza ed Assicurazioni sociali.

Questo opuscolo vuole essere infine un invito a Voi tutti a non pensare solo all'oggi, ma provvedere sin da ora al Vostro futuro.



Dr. Richard Theiner
Assessore provinciale
alla salute e politiche sociali

Richard Theiner



Dr. Martha Stocker
Assessora regionale di
previdenza sociale e pacchetto famiglia

Martha Stocker

Indice

01 Famiglia

Assegno provinciale al nucleo familiare	04
Assegno regionale al nucleo familiare	05
Assegno statale al nucleo familiare	08
Assegno statale di maternità	09

02 Pensione

Pensione delle casalinghe	10
Contributo alle persone casalinghe sulla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale	12
Contributo sulla copertura previdenziale dei periodi di cura dei figli	14
Contributo sulla copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti	17
Contributo alle persone casalinghe ai fini della costituzione di una pensione complementare	19
Sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	20
Contributo sul riscatto di periodi di lavoro all'estero	21

03 Malattie professionali

Rendita per silicosi e asbestosi	22
Rendita per sordità da rumore	23

04 Disoccupazione

Indennità di mobilità	24
Indennità di disoccupazione per frontalieri in Svizzera	25

ASSEGNO PROVINCIALE AL NUCLEO FAMILIARE

Art. 23-ter Legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33

Da luglio 2005 è stato istituito il nuovo assegno al nucleo familiare provinciale. È previsto per la cura e l'educazione dei figli nei primi tre anni di vita (massimo 36 mesi). Per i figli adottivi i tre anni di diritto all'assegno decorrono dalla data del provvedimento. Il figlio deve convivere con il genitore o con i soggetti affidatari, che devono risultare dallo stato di famiglia.

→ Quali sono i requisiti?

- **figli:** fino al compimento del terzo anno di vita
- **residenza:** cittadini comunitari: devono avere almeno 1 giorno di residenza in Alto Adige
Cittadini extracomunitari: devono avere almeno 5 anni di residenza in Alto Adige
- **condizione economica:** il reddito e patrimonio della famiglia (indipendentemente dal numero dei componenti) non può superare € 80.000,00 all'anno. Reddito e patrimonio vengono valutati in ugual modo all'assegno al nucleo familiare regionale. La domanda deve essere rinnovata annualmente nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre. Verrà valutato il reddito e la situazione patrimoniale dell'anno precedente. Per i rinnovi (quindi per le domande per l'anno 2007) che si possono presentare dal 1 settembre 2006, si deve indicare il reddito dell'anno 2005 e la situazione patrimoniale al 31.12.2005.

→ Quanto si riceve?

L'assegno è stabilito nella misura di € 80 al mese per figlio.

→ Come si presenta la domanda?

La domanda va presentata entro il primo anno di vita del bambino.

Se presenta la domanda entro il primo anno dalla nascita o dall'adozione (data del provvedimento) del bambino, Le verranno liquidate le rate dell'assegno dal mese successivo dalla nascita. Se trascorre questo termine, l'assegno Le verrà pagato dal mese successivo alla domanda.

→ Dove posso presentare la domanda?

Presso tutti i patronati della Provincia o presso l'Ufficio previdenza ed assicurazioni sociali.

→ Quando verrà pagato l'assegno?

I pagamenti verranno effettuati mensilmente in rate posticipate di un mese sul conto bancario indicato o in mancanza di riferimenti bancari, verranno effettuati tramite assegno bancario, da riscuotere entro due mesi presso uno sportello della Cassa di Risparmio (istituto bancario del tesoriere).

ASSEGNO REGIONALE AL NUCLEO FAMILIARE

Art. 3 Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1

Da luglio 2005 l'attuale assegno regionale al nucleo familiare è erogato anche a famiglie con due figli minorenni a carico.



Quali sono i requisiti?

Numero di figli minorenni:

in famiglia devono vivere almeno 2 figli minorenni. Se un/a figlio/a ha un'invalidità pari o superiore a 74% l'assegno è erogato dal/la primo figlio/a.

Sono equiparati ai figli:

- figli legittimati,
- figli adottivi,
- figli affiliati,
- figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati,
- figli nati da precedenti matrimoni dell'altro coniuge,
- figli affidati dai competenti organi a norma di legge.

Per la concessione dell'assegno regionale al nucleo familiare vengono considerati anche:

i fratelli, le sorelle e i nipoti minorenni della persona richiedente, se sono orfani di entrambi i genitori e non hanno conseguito la pensione ai superstiti; se i soggetti appena citati hanno un'invalidità di almeno 74%, possono essere anche maggiorenni.

Il/la richiedente deve appartenere ad uno dei seguenti gruppi:

- lavoratori/trici,
- pensionati,
- lavoratori/trici autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti/mezzadri),
- non iscritti a forme di previdenza obbligatoria (p.es. casalinghe, studenti),
- dissocupati/e,
- in mobilità,
- collaborazione coordinate e continuativa, contratto a progetto.

Residenza:

- residenza in Regione Trentino-Alto Adige da 5 anni ininterrotti o
- residenza in Regione Trentino-Alto Adige di 15 anni (anche con interruzioni), di cui almeno 1 anno ininterrotto antecedente alla presentazione della domanda.

Condizione economica della famiglia:

Per l'anno di riferimento 2006 sarà valutato il reddito dell'anno 2004 e la situazione patrimoniale al 31.12.2004. Per le domande per l'anno di riferimento 2007, che si possono presentare dal 1 settembre 2006, si dovrà indicare il reddito dell'anno 2005 e la situazione patrimoniale al 31.12.2005.

TABELLA B:

Nuclei Familiari con un unico genitore (in cui non sono presenti figli ed equiparati disabili)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero di figli

reddito familiare		numero figli							
da...	a...	1	2	3	4	5	6	7	oltre 7
€ 0,00	€ 12.244,00		€ 103,00	€ 190,00	€ 440,00	€ 590,00	€ 740,00	€ 835,00	€ 835,00
€ 12.244,01	€ 14.844,00		€ 90,50	€ 178,33	€ 412,14	€ 556,25	€ 701,67	€ 795,75	€ 795,75
€ 14.844,01	€ 17.445,00		€ 86,00	€ 166,67	€ 384,29	€ 522,50	€ 663,33	€ 756,50	€ 756,50
€ 17.445,01	€ 20.099,00		€ 81,50	€ 155,00	€ 356,43	€ 488,75	€ 625,00	€ 717,25	€ 717,25
€ 20.099,01	€ 22.700,00		€ 77,00	€ 143,33	€ 328,57	€ 455,00	€ 586,67	€ 678,00	€ 678,00
€ 22.700,01	€ 25.300,00		€ 72,50	€ 131,67	€ 300,71	€ 421,25	€ 548,33	€ 638,75	€ 638,75
€ 25.300,01	€ 27.995,00		€ 68,00	€ 120,00	€ 272,86	€ 387,50	€ 510,00	€ 599,50	€ 599,50
€ 27.995,01	€ 30.555,00		€ 63,50	€ 108,33	€ 245,00	€ 353,75	€ 471,67	€ 560,25	€ 560,25
€ 30.555,01	€ 33.156,00		€ 59,00	€ 96,67	€ 217,14	€ 320,00	€ 433,33	€ 521,00	€ 521,00
€ 33.156,01	€ 35.811,00		€ 54,50	€ 85,00	€ 189,29	€ 286,25	€ 395,00	€ 481,75	€ 481,75
€ 35.811,01	€ 38.411,00		€ 50,00	€ 73,33	€ 161,43	€ 252,50	€ 356,67	€ 442,50	€ 442,50
€ 38.411,01	€ 41.011,00			€ 61,67	€ 133,57	€ 218,75	€ 318,33	€ 403,25	€ 403,25
€ 41.011,01	€ 43.666,00			€ 50,00	€ 105,71	€ 185,00	€ 280,00	€ 364,00	€ 364,00
€ 43.666,01	€ 46.267,00				€ 77,86	€ 151,25	€ 241,67	€ 324,75	€ 324,75
€ 46.267,01	€ 48.867,00				€ 50,00	€ 117,50	€ 203,33	€ 285,50	€ 285,50
€ 48.867,01	€ 51.467,00					€ 83,75	€ 165,00	€ 246,25	€ 246,25
€ 51.467,01	€ 54.067,00					€ 50,00	€ 126,67	€ 207,00	€ 207,00
€ 54.067,01	€ 56.667,00						€ 88,33	€ 167,75	€ 167,75
€ 56.667,01	€ 59.267,00						€ 50,00	€ 128,50	€ 128,50
€ 59.267,01	€ 61.867,00							€ 89,25	€ 89,25
€ 61.867,01	€ 64.467,00							€ 50,00	€ 50,00
€ 64.467,01	€ 67.067,00								
€ 67.067,01	€ 69.667,00								

TABELLA C:

Nuclei Familiari con **entrambi i genitori** (in cui non sono presenti figli ed equiparati disabili)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero di figli

reddito familiare		numero figli							
da...	a...	1	2	3	4	5	6	7	oltre 7
€ 0,00	€ 12.244,00	€ 300,00	€ 395,00	€ 490,00	€ 585,00	€ 835,00	€ 930,00	€ 1.025,00	€ 1.025,00
€ 12.244,01	€ 14.844,00	€ 275,00	€ 366,25	€ 458,57	€ 551,56	€ 791,39	€ 886,00	€ 980,68	€ 980,68
€ 14.844,01	€ 17.445,00	€ 250,00	€ 337,50	€ 427,14	€ 518,13	€ 747,78	€ 842,00	€ 936,36	€ 936,36
€ 17.445,01	€ 20.099,00	€ 225,00	€ 308,75	€ 395,71	€ 484,69	€ 704,17	€ 798,00	€ 892,05	€ 892,05
€ 20.099,01	€ 22.700,00	€ 200,00	€ 280,00	€ 364,29	€ 451,25	€ 660,56	€ 754,00	€ 847,73	€ 847,73
€ 22.700,01	€ 25.300,00	€ 175,00	€ 251,25	€ 332,86	€ 417,81	€ 616,94	€ 710,00	€ 803,41	€ 803,41
€ 25.300,01	€ 27.995,00	€ 150,00	€ 222,50	€ 301,43	€ 384,38	€ 573,33	€ 666,00	€ 759,09	€ 759,09
€ 27.995,01	€ 30.555,00	€ 125,00	€ 193,75	€ 270,00	€ 350,94	€ 529,72	€ 622,00	€ 714,77	€ 714,77
€ 30.555,01	€ 33.156,00	€ 100,00	€ 165,00	€ 238,57	€ 317,50	€ 486,11	€ 578,00	€ 670,45	€ 670,45
€ 33.156,01	€ 35.811,00	€ 75,00	€ 136,25	€ 207,14	€ 284,06	€ 442,50	€ 534,00	€ 626,14	€ 626,14
€ 35.811,01	€ 38.411,00	€ 50,00	€ 107,50	€ 175,71	€ 250,63	€ 398,89	€ 490,00	€ 581,82	€ 581,82
€ 38.411,01	€ 41.011,00		€ 78,75	€ 144,29	€ 217,19	€ 355,28	€ 446,00	€ 537,50	€ 537,50
€ 41.011,01	€ 43.666,00		€ 50,00	€ 112,86	€ 183,75	€ 311,67	€ 402,00	€ 493,18	€ 493,18
€ 43.666,01	€ 46.267,00			€ 81,43	€ 150,31	€ 268,06	€ 358,00	€ 448,86	€ 448,86
€ 46.267,01	€ 48.867,00			€ 50,00	€ 116,88	€ 224,44	€ 314,00	€ 404,55	€ 404,55
€ 48.867,01	€ 51.467,00				€ 83,44	€ 180,83	€ 270,00	€ 360,23	€ 360,23
€ 51.467,01	€ 54.067,00				€ 50,00	€ 137,22	€ 226,00	€ 315,91	€ 315,91
€ 54.067,01	€ 56.667,00					€ 93,61	€ 182,00	€ 271,59	€ 271,59
€ 56.667,01	€ 59.267,00					€ 50,00	€ 138,00	€ 227,27	€ 227,27
€ 59.267,01	€ 61.867,00						€ 94,00	€ 182,95	€ 182,95
€ 61.867,01	€ 64.467,00						€ 50,00	€ 138,64	€ 138,64
€ 64.467,01	€ 67.067,00							€ 94,32	€ 94,32
€ 67.067,01	€ 69.667,00							€ 50,00	€ 50,00

ASSEGNO STATALE AL NUCLEO FAMILIARE

Art. 65 Legge statale 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche

Art. 16 Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7

→ Quali sono i requisiti?

L'assegno al nucleo familiare spetta a tutti i cittadini comunitari residenti in un Comune della Provincia di Bolzano in possesso dei seguenti requisiti:

- almeno tre figli minori di 18 anni
- il reddito complessivo del nucleo familiare sommato al patrimonio (al 20%), detratte eventuali spese d'affitto e franchigie, oppure considerate certe situazioni di difficoltà (handicap o invalidità) nell'anno precedente all'evento l'insieme dei componenti del nucleo familiare, non può essere superiore a euro € 21.671,69 al lordo (reddito complessivo 2005 per la domanda del 2006), per nuclei familiari di 5 persone, con un solo genitore che lavora. Per famiglie con più persone detto importo viene aumentato proporzionalmente.

Il diritto decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni di legge (almeno tre figli minori di 18 anni ed una adeguata situazione economica).

Qualora il requisito della presenza di almeno tre figli minori si verifichi successivamente al primo gennaio, il diritto decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è perfezionato.

Il diritto cessa alla fine del mese in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare.

→ A quanto ammonta l'assegno?

Misura massima dell'assegno mensile: dal 1.1.2006 al 31.12.2006: € 120,39

Viene corrisposto per tredici mensilità.

→ Che cosa devo fare per ottenere l'assegno?

Va presentata domanda sul "mod.FAG/ANF" ogni anno da uno dei genitori responsabili, nel periodo dal 1° gennaio dell'anno per il quale è richiesto l'assegno ed il 31 gennaio dell'anno successivo (p. es: domanda del 2005 entro il 31 gennaio 2006).

La domanda va rinnovata annualmente.

Per la compilazione e presentazione della domanda il genitore può rivolgersi direttamente presso uno dei patronati della Provincia o all'ufficio provinciale di previdenza ed assicurazioni sociali.

ASSEGNO STATALE DI MATERNITÀ

Art. 66 Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche

Art. 16 Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7

→ Quali sono i requisiti?

L'assegno spetta a donne cittadine comunitarie e cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, residenti in un comune della Provincia di Bolzano, le quali

- hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento a scopo di adozione un bambino.
- non ricevono un trattamento previdenziale di maternità oppure ne ricevono uno di importo inferiore al presente assegno.
- nell'anno precedente all'evento l'insieme dei componenti del nucleo familiare ha un reddito complessivo che, sommato al patrimonio (al 20%), e detratte eventuali spese d'affitto e franchigie, oppure considerate certe situazioni di difficoltà (handicap o invalidità), non può essere superiore a € 30.099,59 al lordo (reddito complessivo 2005 per la domanda del 2006) per nuclei familiari di 3 persone. Per famiglie con più persone detto limite aumenta in proporzione.

→ A quanto ammonta l'assegno?

L'ammontare dell'assegno è annualmente stabilito in misura mensile da concedersi per un totale di 5 mensilità e viene liquidato in un'unica soluzione. Per le nascite avvenute nell'anno 2006 sono complessivamente € 1.443,73 (€ 288,75 x 5).

→ Che cosa devo fare per ottenere l'assegno?

La domanda deve essere presentata sul "mod. MSG/AMA" entro sei mesi dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento preadottivo del figlio.

Per la compilazione e presentazione della domanda la madre può rivolgersi direttamente a uno dei patronati della Provincia o all'ufficio provinciale di previdenza ed assicurazioni sociali.



PENSIONE DELLE CASALINGHE

Legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modifiche

Non è più possibile aderire alla prestazione!

→ Requisiti richiesti per ottenere la pensione

Per il godimento della pensione valgono i seguenti requisiti:

- essere residenti in Provincia di Bolzano, L'assicurata stessa o il coniuge devono essere residenti in Regione da almeno 3 anni,
- non essere titolari di pensione diretta,
- non essere iscritti a forme di previdenza obbligatoria,
- compimento del 65° anno di età (età pensionabile di 62 anni eccezionalmente prevista da norma transitoria della L. R. n. 6/1998),
- almeno 15 anni assicurativi e contributivi.

Chi possiede al momento dell'età pensionabile ed al momento della presentazione della domanda tutti i requisiti di legge non può più perdere il diritto alla pensione, a meno che non sia titolare o abbia presentato domanda di pensione diretta.

→ A quanto ammonta la pensione?

La pensione ammonta nell'anno 2006 a € 395,16 al mese e € 5.137,08 all'anno, nel caso di contribuzione per 15 anni, anche con il riconoscimento dei benefici per l'educazione dei figli e la cura di familiari non autosufficienti e col riscatto degli anni assicurativi. Qualora la contribuzione superi i 15 anni, l'importo della pensione aumenta in proporzione.

Questo importo viene liquidato indipendentemente dalle condizioni economiche.

Qualora il reddito coniugale non superi l'importo corrispondente a quattro volte quello del trattamento minimo di pensione INPS, l'importo della pensione - sempre con 15 anni assicurativi - ammonta allo stesso trattamento minimo INPS: € 427,58 al mese. La pensione è pagata in rate bimestrali.

→ Il contributo assicurativo

Nel 2006, il contributo annuale ammonta a € 1.305,00 e viene adeguato annualmente all'inflazione.

È previsto, facoltativamente, **uno sconto** determinato in base al reddito familiare imponibile e potrà essere richiesto ogni anno entro il mese di luglio: nel 2006 è previsto quanto segue:

Reddito imponibile ai fini IRPEF	Sconto	Contributo assicurativo 2006
Fino a € 11.117,00	50 %	€ 652,50
€ 11.117,01 - 12.117,00	45 %	€ 717,75
€ 12.117,01 - 13.617,00	40 %	€ 783,00
€ 13.617,01 - 14.617,00	35 %	€ 848,25
€ 14.617,01 - 16.117,00	30 %	€ 913,50
€ 16.117,01 - 17.117,00	25 %	€ 978,75
€ 17.117,01 - 18.617,00	20 %	€ 1.044,00
€ 18.617,01 - 19.617,00	15 %	€ 1.109,25
€ 19.617,01 - 20.617,00	10 %	€ 1.174,50
€ 20.617,01 - 21.617,00	5 %	€ 1.239,75
oltre € 21.617,00	0,5 %	€ 1.305,00

Per l'**educazione dei figli e la cura** di familiari non autosufficienti verranno riconosciuti al massimo 3 anni di contributi figurativi, e precisamente:

- 1 anno per la cura di ogni figlio — se senza contemporaneo svolgimento di attività lavorativa retribuita — ininterrottamente dalla nascita fino all'età di 15 anni, o
- 1 anno per ogni 2 anni di cura di familiari non autosufficienti alle seguenti condizioni:
 - che il componente familiare è stato curato nella propria abitazione o in quella dell'assistito in modo abituale e quale attività prevalente;
 - le persone assistite possono essere il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado;
- per non autosufficienti si considerano le persone in possesso dei requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge; per i periodi antecedenti l'istituzione della suddetta indennità deve essere dimostrata un'invaldità pari al 100%.

Su richiesta, questi benefici possono prolungare il periodo assicurativo oltre la durata minima di 15 anni che incrementa l'importo della pensione.

Riconoscimento di periodi assicurativi presso altre casse pensionistiche per un massimo di 5 anni. I contributi pagati precedentemente riducono il periodo assicurativo di 1 anno per ogni anno assicurativo - fino a 5 anni. Al raggiungimento dell'età pensionabile viene riscattato il relativo periodo e versato il corrispondente importo. Il prezzo del riscatto ammonta, al momento, e a seconda dell'età pensionabile da € 329,16 annuali (con almeno 72 anni) fino a un max. di € 540,80 annuali (a 62 anni), in base alla seguente formula:

$$\text{Contributo assicurativo al momento del pensionamento} \\ = 1.305,00 : 0,074751 \times 13 \times 0,00153846 \times \text{il coefficiente di rivalutazione} \\ (1,0 \text{ fino } 1,64246 \text{ a seconda dell'età}).$$

Sul prezzo del riscatto può essere concesso, in base a determinati limiti di reddito, una riduzione percentuale nella misura massima del 50%, differenziata in base alla tabella della pagina precedente.

Il prezzo del riscatto è versato in un'unica soluzione. Possono essere riscattati sia periodi assicurativi obbligatori, anche esteri, che contributi volontari e figurativi.

➔ **Pagamento dei contributi assicurativi**

Termine per il pagamento è il 30 settembre di ogni anno. Qualora l'iscrizione avvenga nel periodo 1° agosto - 31 dicembre, il 1° contributo assicurativo è dovuto entro 2 mesi dall'adesione. L'inosservanza del termine di pagamento oltre i 3 mesi è considerata come rinuncia all'assicurazione.

Qualora il termine di scadenza venga superato, ma per meno di 3 mesi, è dovuta una penale dello 0,55% del contributo per ogni giorno di ritardo. Si può, prima della decorrenza dei 3 mesi, dichiarare espressamente di non voler rinunciare per sempre, ma solo interrompere temporaneamente il versamento. In tal caso l'anno corrispondente non è coperto e deve essere recuperato alla fine del periodo contributivo.

➔ **Rinuncia**

Si può in ogni momento recedere dal rapporto assicurativo. In tal caso viene restituito l'80% dell'importo versato.

➔ **Caso di morte**

In caso di morte prima dal raggiungimento dell'età pensionabile, saranno restituiti al coniuge o, in mancanza, ai parenti in linea retta, gli importi di contributo effettivamente versati, rivalutati al tasso dell'inflazione.

La pensione non è reversibile.

CONTRIBUTO ALLE PERSONE CASALINGHE SULLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

Art. 4 Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modifiche



Quali sono i requisiti?

Persone casalinghe autorizzate alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale. La legge regionale n. 1/2005 introduce sostanziali modifiche che riguardano i periodi previdenziali a partire dall'1.1.2005.

Requisiti della/del richiedente

- attività casalinga: si definisce come casalinga/casalingo chi, all'interno del proprio nucleo familiare, svolge in modo diretto ed esclusivo l'attività inerente all'organizzazione e all'andamento della vita familiare provvedendo alla cura e all'educazione dei figli o all'assistenza di familiari non autosufficienti;
- residenza ininterrotta da almeno 5 anni nella Regione Trentino Alto Adige o residenza storica di 15 anni di cui almeno 1 anno ininterrotto immediatamente antecedente la domanda;
- nessuna copertura previdenziale obbligatoria e nessuna fruizione di prestazioni previdenziali simili da altri istituti assicurativi o previdenziali;
- nessuna fruizione di una pensione diretta (non sono delle pensioni dirette, p. es., la pensione di reversibilità, la pensione sociale o la pensione per invalidi civili);
- pagamento regolare dei versamenti volontari presso l'istituto assicurativo;
- l'anzianità assicurativa, in ogni caso, deve essere inferiore ai 35 anni assicurativi;
- la situazione economica del nucleo familiare (nucleo ristretto) della/del richiedente: non può superare i seguenti limiti (reddito inclusa la valutazione del patrimonio) nell'anno 2006:

Numero persone	Valore limite
2	€ 23.550
3	€ 39.750
4	€ 48.000
5	€ 55.500

Per l'anno di contribuzione 2005 deve essere indicato il reddito dell'anno 2005 e la situazione patrimoniale al 31.12.2005. Vale sempre il reddito di quell'anno per il quale viene versato il contributo e per il quale viene richiesto il contributo.

Requisiti dei figli

Devono essere figli o persone equiparate della/del richiedente, del/della coniuge o del/della convivente.

Sono considerati figli o persone equiparate: vedi assegno regionale al nucleo familiare a pagina 5.

Requisiti delle persone non autosufficienti

Sono considerate non autosufficienti le persone riconosciute invalidi civili minorenni o con grado di invalidità pari o superiore al 74%, nonché ciechi civili e sordomuti.

Le persone non autosufficienti devono essere parenti fino al quarto grado, affini fino al secondo grado, oppure parenti fino al secondo grado dell'eventuale convivente. I familiari non autosufficienti devono risultare nel certificato di stato di famiglia del/della richiedente o essere domiciliati presso lo/la stesso/a.

➔ **A quanto ammonta il contributo?**

È un contributo sui versamenti effettuati volontariamente in una cassa previdenziale per quei periodi nei quali si esercita esclusivamente attività casalinga. Non può essere svolta contemporaneamente, altra attività con copertura previdenziale, ne goduta una pensione diretta.

Ammontare del contributo annuale: 60% dei contributi assicurativi volontari versati. L'importo massimo per l'anno assicurativo 2005 è di € 1.329,12 (il valore di riferimento per il contributo regionale viene aggiornato annualmente da parte dell'INPS). A carico delle persone assicurate deve rimanere almeno l'importo pari al contributo volontario previsto per il settore servizi domestici.

L'ammontare dei versamenti volontari dipende dalla relativa categoria professionale alla quale appartengono le persone assicurate. È determinato dall'istituto assicurativo o previdenziale (p.es. INPS).

Il contributo può essere richiesto, per lo stesso periodo e nell'ambito dello stesso nucleo familiare, solamente da una persona.

➔ **Che cosa devo fare per ottenere il contributo?**

Presentare domanda all'ufficio provinciale di previdenza ed assicurazioni sociali, anche tramite un patronato.

Scadenza ordinaria è il 30 giugno di ogni anno. Soltanto nell'anno 2006 la scadenza per la presentazione della domanda è il 30 novembre 2006.

La domanda per il contributo sugli arretrati deve essere presentata entro 2 mesi dalla scadenza della 1° rata.

CONTRIBUTO SULLA COPERTURA PREVIDENZIALE DEI PERIODI DI CURA DEI FIGLI

Art. 1 Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1



Quali sono i requisiti generali?

Versamento contributi volontari

Coloro che abbiano effettuato versamenti volontari alla propria cassa previdenziale:

- lavoratrici dipendenti,
- lavoratrici autonome che si astengono totalmente dal lavoro e si cancellano dalla gestione previdenziale,
- le iscritte alla Gestione Separata dell'INPS,
- le iscritte ad un fondo di pensione complementare.

Possono richiedere il contributo anche le lavoratrici autonome che abbiano versato contributi obbligatori nella propria cassa di appartenenza (vedere sotto).

Per periodi d'astensione dal lavoro per dedicarsi alla cura dei figli ed equiparati, s'intendono i periodi in cui le richiedenti :

- **lavoratrice dipendente** fruiscie di un'aspettativa non retribuita e senza copertura previdenziale;
- **lavoratrice autonoma** s'astiene dal lavoro, anche se per tali periodi è prevista l'iscrizione previdenziale obbligatoria (vedere sotto);
- **non svolge alcuna attività lavorativa** e non risulta iscritta a forme previdenziali obbligatorie (casalinghe, studentesse).

(per definizione di figli ed equiparati vedere pagina 5)

Non possono richiedere il contributo i lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni ed i titolari di pensione diretta.

Residenza:

- residenza in Regione Trentino-Alto Adige da 5 anni ininterrotti o
- residenza in Regione Trentino-Alto Adige di 15 anni (anche con interruzioni), di cui almeno 1 anno ininterrotto antecedente alla presentazione della domanda.



A quanto ammonta il contributo?

Il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato e comunque per la durata di un anno ed in misura non superiore ad € 3.500,00 rapportati ad anno.

Il contributo è erogato per i periodi di astensione dal lavoro effettuati successivamente ai periodi di congedo parentale previsti e comunque entro i 3 anni di vita del bambino o entro 3 anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento.

Il contributo viene concesso oltre il dodicesimo mese solo dietro presentazione di apposita documentazione attestante che il padre del bambino ha usufruito del congedo parentale di cui al comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 per almeno 3 mesi.

Il contributo non spetta per i periodi di astensione dal lavoro per i quali sussista il diritto a fruire di asili nido o analoghi, salvo che il richiedente non abbia operato espressa rinuncia ad avvalersene.

I versamenti devono essere effettuati a copertura di periodi successivi all'01.01.2005.

- 1. Lavoratrici dipendenti e persone non assicurate.** I contributi sono corrisposti a rimborso sia dei periodi in cui l'interessata non svolgeva alcuna attività lavorativa, sia a copertura di periodi di aspettativa per maternità non retribuiti, senza assegni e senza contributi previdenziali, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi.

Per poter beneficiare in quest'ultimo caso del contributo è necessario che l'interessata dimostri di aver fruito, anche non consecutivamente, prima della suddetta aspettativa, di almeno 5 mesi di congedo parentale.

Il contributo viene concesso dietro presentazione del modello di domanda "richiesta di liquidazione – contributi volontari", nella quale la richiedente dichiara di dedicarsi alla cura dei figli

- di non aver svolto alcuna attività lavorativa es. casalinghe,
- di essersi astenuta totalmente dal lavoro, se lavoratrice autonoma
- o di aver fruito dell'aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale

Alla domanda la richiedente deve allegare l'apposita documentazione attestante i versamenti previdenziali volontari effettuati.

- 2. Alle lavoratrici autonome** che versano il contributo previdenziale obbligatorio e quindi si astengono solo parzialmente dal lavoro, il contributo massimo, di cui sopra, è ridotto del 10% (€ 3.150,00). Il contributo viene concesso dietro presentazione di domanda del modello "richiesta di liquidazione – contributi obbligatori", nella quale la richiedente lavoratrice autonoma dichiara di essersi astenuta parzialmente dal lavoro per dedicarsi alla cura dei figli, allegando apposita documentazione attestante i versamenti previdenziali obbligatori effettuati.

Nota per i lavoratori autonomi (sono esclusi i coltivatori diretti, mezzadri e coloni) Il contributo viene concesso dietro apposita documentazione attestante l'assunzione di una persona con contratto di lavoro a tempo parziale, con orario di lavoro pari ad almeno il 50%. Il contributo spetta solo a condizione che l'interessato dimostri di aver fruito dell'intero periodo di congedo parentale previsto dalla legge (3 mesi di astensione facoltativa entro il primo anno di vita del figlio).

Qualora non si provveda all'assunzione di un'altra persona in sostituzione di quella assente per maternità o non si provvede a documentarne l'assunzione, il contributo massimo viene ridotto del 50%.

In ogni caso, prima di interrompere l'attività lavorativa autonoma, l'interessata deve comunicare mediante modello "comunicazione di astensione" la volontà d' astensione (totale o parziale dal lavoro) per l'educazione, l'assistenza e la cura dei figli e di soggetti a loro equiparati.

- 3. Lavoro a tempo parziale.** Il contributo viene concesso altresì nel caso in cui l'interessato dopo i periodi sopra esposti riprenda od intraprenda lo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto dal contratto collettivo di riferimento

per il tempo pieno, entro i primi 3 anni di vita del bambino o entro 3 anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. In questo caso il contributo in oggetto viene corrisposto ad integrazione dei versamenti contributivi dovuti e fino a concorrenza del 100% di quelli previsti dal medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore ad € 1.750,00 rapportati all'anno.

Per poter beneficiare del contributo basta aver fruito dei congedi di maternità obbligatori.

Il contributo viene concesso dietro presentazione di apposita documentazione attestante l'effettuazione dell'integrazione dei versamenti previdenziali da allegarsi alla domanda " - richiesta di liquidazione - contributi volontari".

4. Contribuzione doppia. Nel caso in cui l'interessato effettui i versamenti previdenziali nella gestione dei lavoratori dipendenti dell'INPS o nelle forme di previdenza esclusive o sostitutive della medesima o abbia versato i versamenti volontari nella gestione dei lavoratori autonomi o nella gestione separata dell'INPS e sia contemporaneamente iscritta ad un fondo di pensione complementare, il contributo può essere concesso indifferentemente per il rimborso dei versamenti effettuati alla propria cassa pensionistica o al fondo di pensione complementare o ad entrambi.



Quanto presentare la domanda?

Le domande di contributo devono essere presentate nell'anno successivo a quello per il quale sono stati versati i contributi e cioè:

- entro il 30 aprile quelle ai fini di rimborso dei contributi volontari;
- entro il 30 novembre quelle ai fini di rimborso dei contributi obbligatori;

Le domande del 2006 devono essere presentate entro il 30.9.2006

Le domande di contributo e le dichiarazioni di astensione devono essere presentate all'Ufficio provinciale di previdenza ed assicurazioni sociali- anche tramite un patronato.

CONTRIBUTO SULLA COPERTURA PREVIDENZIALE DEI PERIODI DI CURA AI FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 2 Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1

→ Quali sono i requisiti?

1.) Contribuzione:

- lavoratori dipendenti,
- lavoratori autonomi che si astengono totalmente dal lavoro,
- gli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS,
- e gli iscritti ad un fondo di pensione complementare.

Possono richiedere il contributo anche i lavoratori autonomi che abbiano versato contributi obbligatori nella propria cassa di appartenenza (vedi al punto 2 da "misura del contributo").

Per periodi di astensione dal lavoro si intendono i periodi

- in cui il richiedente **lavoratore dipendente** fruiscie di un'aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale;
- in cui il richiedente **lavoratore autonomo** si astiene dal lavoro, anche se per tali periodi è prevista l'iscrizione previdenziale obbligatoria;
- in cui il richiedente **non svolge alcuna attività lavorativa** e non risulta iscritto a forme previdenziali obbligatorie.

Sono esclusi i lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni (**a meno che non svolgano attività di lavoro part-time**) ed i titolari di pensione diretta.

2.) Requisiti dei richiedenti:

a) Residenza

- residenza in Regione Trentino-Alto Adige da 5 anni ininterrotti o
- residenza in Regione Trentino-Alto Adige di 15 anni (anche con interruzioni), di cui almeno 1 anno ininterrotto antecedente alla presentazione della domanda.

b) L'assistenza deve essere svolta in modo personale, diretto, continuativo ed adeguato.

Requisiti del familiare non autosufficiente

- parente fino al quarto grado e affini, fino al secondo grado, parenti, (entro il secondo grado di parentela del convivente del richiedente)
- gravità: beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dell'assegno giornaliero di ospedalizzazione a domicilio.

→ A quanto ammonta il contributo?

Il contributo è erogato per i periodi d'astensione dal lavoro dedicati all'assistenza domiciliare dei parenti gravemente non autosufficienti.

Se il familiare è minorenni, il contributo è compatibile con la frequenza di strutture educative. In tal caso il contributo spettante è ridotto del 50%.

Per lo stesso periodo e per lo stesso familiare assistito, la domanda può essere presentata solo da un richiedente.

I versamenti devono essere effettuati a copertura di periodi successivi all'01.01.2005.

2.1. Il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato e comunque in misura non superiore ad € 3.500,00 rapportati ad anno e fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di vecchiaia o di anzianità.

Il contributo è corrisposto a rimborso per i periodi in cui l'interessato, non svolgeva alcuna attività lavorativa, o la svolge a tempo parziale sia a copertura di periodi di aspettativa per la cura di familiari non autosufficienti, senza assegni e senza contributi previdenziali.

Il contributo viene concesso dietro presentazione del modello di domanda "richiesta di liquidazione- contributi volontari" nella quale il richiedente dichiara di non aver svolto attività lavorativa durante il periodo di assistenza (es. casalinghe), di essersi astenuto totalmente dal lavoro nel caso di lavoratori autonomi o di aver richiesto aspettativa non retribuita senza assegni per i fini della legge (dipendenti), allegando i documenti di versamento volontario.

2.2. Ai lavoratori autonomi che versano il contributo previdenziale obbligatorio e quindi si astengono solo parzialmente dal lavoro, il contributo massimo di cui sopra è ridotto del 10% (€ 3.150,00).

Il contributo viene concesso dietro presentazione del modello di domanda "richiesta di liquidazione – contributi obbligatori", nella quale il richiedente lavoratore autonomo dichiara di essersi astenuto parzialmente dal lavoro per dedicarsi all'assistenza di familiari gravemente non autosufficienti. Alla domanda il richiedente deve allegare apposita documentazione attestante i versamenti previdenziali obbligatori effettuati.

Valido solo per i lavoratori autonomi:

In ogni caso, prima di interrompere l'attività lavorativa autonoma, l'interessato è tenuto a comunicare mediante apposito modello la propria astensione totale o parziale dal lavoro.

2.3. Il contributo viene concesso altresì nel caso in cui l'interessato per prestare le cure di cui sopra svolga un'attività lavorativa a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70%. In questo caso il contributo in oggetto viene corrisposto ad integrazione dei versamenti contributivi dovuti e fino a concorrenza del 100% a quelli previsti dal medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore ad € 1.750,00 rapportati all'anno.

Il contributo viene concesso dietro presentazione di apposita documentazione attestante l'effettuazione dell'integrazione dei versamenti previdenziali su modello di domanda "richiesta di liquidazione-contributi volontari".

Le domande di contributo e le dichiarazioni di astensione devono essere presentate all'Ufficio provinciale di assicurazioni sociali - anche tramite un patronato.

CONTRIBUTO ALLE PERSONE CASALINGHE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UNA PENSIONE COMPLEMENTARE

Art. 6-bis Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modifiche

→ Chi può fare domanda?

Le persone casalinghe iscritte ad un fondo di pensione complementare, maggiorenni, non iscritte a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro autonomo o subordinato e non titolari di pensione diretta.

Per persona casalinga si intende la persona che, all'interno del proprio nucleo familiare, svolge in modo diretto ed esclusivo l'attività inerente all'organizzazione ed all'andamento della vita familiare provvedendo alla cura e all'educazione di figli o all'assistenza di familiari non autosufficienti.

→ Quali sono i requisiti?

Residenza al momento della presentazione della domanda:

- residenza in Regione Trentino-Alto Adige da 5 anni ininterrotti o
- residenza in Regione Trentino-Alto Adige di 15 anni (anche con interruzioni), di cui almeno 1 anno ininterrotto antecedente alla presentazione della domanda.

→ A quanto ammonta il contributo?

Il contributo viene corrisposto in misura che varia da 30%, 40% e 50% del versamento effettuato e non può superare i € 500,00 annui per una durata massima di 10 anni.

La situazione economica del nucleo familiare della/del richiedente non può superare i limiti di cui sotto:

Reddito massimo (inclusa la valutazione del patrimonio):

Numero delle persone	50% da € - a €	40% da € - a €	30% da € - a €
2	0,00 – 15.700,00	15.700,01 – 19.625,00	19.625,01 – 23.550,00
3	0,00 – 26.500,00	26.500,01 – 33.125,00	33.125,01 – 39.750,00
4	0,00 – 32.000,00	32.000,01 – 40.000,00	40.000,01 – 48.000,00
5	0,00 – 37.000,00	37.000,01 – 46.250,00	46.250,01 – 55.500,00
6	0,00 – 41.500,00	41.500,01 – 51.875,00	51.875,01 – 62.250,00

Il contributo di cui sopra viene erogato sui versamenti effettuati a partire dall'01.01.2005.

Il contributo non è cumulabile con l'intervento previsto dalla LR 3/1993, ed è incompatibile con gli altri interventi previsti dalla LR 7/1992 e dalla LR 1/2005, ad eccezione dell'assegno al nucleo familiare.

Il nucleo familiare è composto dal richiedente, dal coniuge o convivente, dai figli e dai soggetti a loro equiparati del richiedente, del coniuge o convivente. I figli devono essere minorenni e risultare dallo stato di famiglia del richiedente. Sono considerati figli o persone equiparate: vedi assegno regionale al nucleo familiare a pagina 5.

Per familiari non autosufficienti si intendono i parenti disabili fino al quarto grado, affini disabili fino al secondo grado del richiedente e parenti disabili fino al secondo grado dell'eventuale convivente.

Sono considerati disabili i soggetti riconosciuti invalidi civili minorenni o con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, nonché ciechi civili o sordomuti.

→ Quando si presenta la domanda?

Scadenza ordinaria è il 30 giugno di ogni anno. Nell'anno 2006 la scadenza per la presentazione della domanda è il 30 novembre 2006.

SOSTEGNO DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI

Art. 14 Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modifiche

→ Quali sono i requisiti?

- iscrizione all'INPS – ripartizione col diretti (ex-SCAU);
- l'azienda agricola si trova in condizioni particolarmente sfavorevoli, e cioè:
 - almeno 20 punti di svantaggio, secondo il catasto masi (modifica dei criteri prevista),
 - non più di 35 unità di bestiame adulto (situazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento),
 - un reddito extra-agricolo del titolare e degli eventuali familiari attivi non superiore a € 15.500,00, escluso quindi anche il reddito da produzione agricola, p. es.: artigianato agricolo nonché le pensioni da coltivatore diretto, agriturismo, vendite dei propri prodotti,
 - superficie di frutteto o vigneto non superiore a 3 ettari.

→ A quanto ammonta il contributo?

50% dei contributi previdenziali versati, utili ai fini della pensione di invalidità-vecchiaia-superstiti; la percentuale rimborsata viene annualmente fissata dalla Regione.

→ Che cosa devo fare per ottenere il contributo?

Entro 2 mesi dalla scadenza dell'ultima rata di contribuzione previdenziale obbligatoria dell'anno per il quale si chiede l'intervento (cioè entro il 15 marzo ca. di ogni anno) presentare la domanda. La domanda sul modello "bau/col" può essere rinnovata ogni anno e va inoltrata all'ufficio provinciale di previdenza ed assicurazioni sociali – anche tramite patronato.

CONTRIBUTO SUL RISCOATTO DI PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO

Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14



Quali sono i requisiti?

- cittadinanza italiana;
- residenza al momento dell'espatrio in un comune della Regione Trentino-Alto Adige e rientro in Regione; l'intervento è concesso altresì al coniuge ed ai figli, anche se non nati in Italia. Il riscatto è necessario per raggiungere i requisiti minimi di contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia;

Allegati:

- attestazione della residenza storica dalla quale risulti che il richiedente al momento dell'espatrio aveva la residenza in un comune della Regione Trentino – Alto Adige e che è ritornato in Regione;
- copia dell'autorizzazione al riscatto contributivo da parte dell'INPS;
- certificato dal quale risulta il versamento dell'intero onere determinato da parte dell'INPS;
- eventuale documentazione attestante l'invalidità riconosciuta dall'INPS.

Su richiesta, la Provincia autonoma può surrogarsi al richiedente per il pagamento all'INPS dell'intero onere di riscatto alle scadenze stabilite, a condizione che il richiedente abbia già versato alla Provincia la parte rimasta a proprio carico.



A quanto ammonta il contributo?

Contributo alle spese del riscatto dei periodi assicurativi per l'attività di lavoro subordinato prestato in uno stato estero, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.

Il contributo è calcolato al 90% dell'importo effettivamente versato alla cassa pensionistica INPS, a condizione che il richiedente alla data del rimpatrio abbia compiuto i 60 anni di età, per un importo massimo di € 41.300.

Per ogni anno inferiore ai 60 anni il contributo si riduce dell'1,5%.

In presenza di un grado di invalidità che dà diritto alla pensione di invalidità a carico dell'INPS, spetta la percentuale massima del 90%.



Che cosa devo fare per ottenere il contributo?

La domanda dev'essere presentata nel termine di 2 mesi decorrente dalla data di scadenza fissata dall'INPS per il versamento dell'intero onere dovuto ai fini del riscatto.

Nel caso in cui la Provincia si surroghi all'interessato nel pagamento all'INPS dell'onere di riscatto, la richiesta di surroga dev'essere inoltrata almeno 2 mesi prima della scadenza prevista dall'INPS per il relativo versamento.

RENDITA PER SILICOSI E ASBESTOSI

Legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modifiche



Quali sono i requisiti?

- residenza nella Regione Trentino-Alto Adige;
- non godimento di analoghe prestazioni allo stesso titolo in base ad altre leggi nazionali o estere.



A quanto ammonta l'indennità?

Rendita mensile quale indennizzo a favore dei lavoratori ammalati di silicosi o asbestosi.

Gli importi attualmente erogati ammontano a € 750,49 al mese. Sono applicate le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali previste dal testo unico di cui al DPR. n. 1124/1965.

In caso di morte del titolare, la rendita viene trasferita alla massima percentuale ai superstiti, tenendo conto delle quote spettanti in base alla normativa vigente.

I superstiti hanno, inoltre, diritto ad un assegno una tantum, qualora la causa di morte è riconducibile alla stessa malattia.

Liquidazione:

la rendita è liquidata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con scadenza mensile.

I nuovi casi di silicosi-asbestosi non sono più indennizzati in base alla legge regionale, bensì in base alla legge statale tramite l'INAIL. L'ammontare dell'indennizzo è calcolato sulla base di una retribuzione convenzionale annua di € 18.012,00

RENDITA PER SORDITÀ DA RUMORE

Legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modifiche



Quali sono i requisiti?

- residenza nella Regione Trentino-Alto Adige da almeno 2 anni oppure
- aver svolto, entro i 2 anni precedenti alla richiesta, un'attività lavorativa nel relativo settore di rischio per la durata di almeno un anno, anche interrotto, sul territorio regionale



A quanto ammonta l'indennità?

L'indennità viene erogata in presenza di un deficit uditivo permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno l'11%, causato da rumore professionale nell'esercizio di attività lavorativa rientrante fra quelle soggette ad assicurazione obbligatoria ai sensi del Testo Unico del 30 giugno 1965, n. 1124.

L'ammontare dell'indennizzo è calcolato sulla base di una retribuzione convenzionale annua di € 18.012,00.

L'importo della rendita ammonta da circa € 83,00 a circa € 915,00 al mese, secondo la gravità del deficit uditivo.

Vengono applicate le disposizioni del testo unico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, DPR. n. 1124/1965. Il deficit uditivo deve essere accertato entro 4 anni dalla cessazione della relativa attività. L'accertamento del deficit uditivo ed il calcolo della rendita vengono effettuati dall'INAIL per conto della Provincia autonoma.

Qualora, dopo 15 anni, la gravità del deficit uditivo sia stabilizzata ad un grado inferiore a 16%, la rendita non è più liquidata con scadenza bimestrale, bensì una tantum sotto forma dell'importo capitalizzato.

In presenza di familiari a carico, la rendita subisce un aumento pari a 5% per ogni familiare a carico.

La rendita non è reversibile.

La rendita cessa in caso di trasferimento di residenza fuori dal territorio regionale.

Liquidazione:

La rendita è liquidata dalla Provincia autonoma, con cadenza bimestrale.

I nuovi casi di sordità da rumore non sono più indennizzati in base alla legge regionale, bensì in base alla legge dello Stato tramite l'INAIL.

INDENNITÀ DI MOBILITÀ

Legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modifiche



Quali sono i requisiti?

- immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative, formative e di inserimento lavorativo,
- Iscrizione nella lista provinciale di mobilità,
- Disoccupazione per almeno 90 giorni dalla data di licenziamento,
- Mancanza del diritto all'indennità di mobilità statale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
- Diritto al trattamento ordinario di disoccupazione,
- Rapporto di lavoro per la durata di almeno 12 mesi nell'azienda che ha disposto il licenziamento, di cui 6 mesi di lavoro effettivo (i periodi di malattia non sono utili a tal fine),
- Il lavoratore, alla data del licenziamento, deve essere stato titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre mesi con la medesima azienda,
- Residenza e domicilio in provincia di Bolzano.



A quanto ammonta l'indennità?

Ammonta al 80% dell'ultima retribuzione (importo base della contribuzione sociale), massimo € 645,57 al mese; da questo importo viene detratto il trattamento di disoccupazione determinata dall'INPS; l'indennità non è compatibile con analoghe prestazioni previdenziali, come per esempio maternità obbligatoria, pensione di vecchiaia, ecc...

Durata

La condizione è che la disoccupazione abbia una durata di almeno 90 giorni: a decorrere dalla data di licenziamento fino alla data di cancellazione dalla lista di mobilità, però al massimo 12 mesi;

L'erogazione termina alla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o al raggiungimento dell'età pensionabile. In caso di assunzione di un lavoro a tempo determinato o di un congedo di maternità, l'indennità resta in sospeso e continuerà ad essere erogata, dopo la fine di questo periodo, per i mesi rimasti. Alla fine di questo lavoro deve essere presentata una nuova domanda all'INPS per l'indennità di disoccupazione.



Che cosa devo fare per ottenere l'indennità?

La domanda dev'essere inoltrata entro 60 giorni dalla data di licenziamento mediante il prestampato modello mobil; qualora venga presentata in data successiva, l'indennità spetta per il periodo restante fino a un massimo di 1 anno dal licenziamento.

Il pagamento viene erogato dopo i primi 3 mesi; con la quarta mensilità vengono pagate anche le indennità mensili arretrate. A partire dal quarto mese, l'indennità viene erogata con scadenza mensile.

L'inizio di ciascun tipo di lavoro, di una pensione di vecchiaia o di un congedo di maternità deve essere comunicato all'Ufficio entro 5 giorni. In caso di liquidazione di importi non spettanti, questi devono essere restituiti.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER FRONTALIERI IN SVIZZERA

Art. 12 Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7

→ Quali sono i requisiti?

- svolgimento di lavoro dipendente in Svizzera con permesso di lavoro stagionale;
- residenza, al momento della presentazione della domanda, in Alto Adige;
- esclusione dal diritto al trattamento ordinario di disoccupazione statale per i seguenti motivi:
 - la disoccupazione è conseguenza di una sosta stagionale, quindi non di un licenziamento;
 - successivamente alla data di erogazione dell'ultimo trattamento ordinario di disoccupazione da parte dello Stato è stato effettuato un periodo di lavoro dipendente inferiore a 12 mesi nei 2 anni precedenti dalla fine del lavoro.

→ A quanto ammonta l'indennità?

L'indennità giornaliera è stabilita attualmente nella misura delle seguenti percentuali della retribuzione convenzionale, determinata dallo Stato:

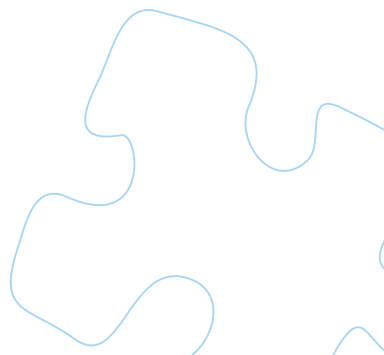
- 50 % per i primi 6 mesi
- 40 % per i prossimi 3 mesi
- 30 % per il decimo mese.

Durata

Per un periodo massimo di 210 giorni all'anno; al raggiungimento del 50esimo anno di età, al massimo 300 giorni all'anno.

→ Che cosa devo fare per ottenere l'indennità?

Entro 60 giorni dalla ripresa del lavoro dopo il periodo di sosta, presentare domanda mediante il prestampato modello Grenz/front. La domanda va indirizzata all'ufficio provinciale di previdenza ed assicurazioni sociali – anche tramite un patronato.



RILEVAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE FAMILIARI

Il rilevamento vale per le seguenti prestazioni

- Assegno regionale al nucleo familiare
- Assegno provinciale al nucleo familiare
- Contributo alle persone casalinghe sulla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale
- Contributo alle persone casalinghe ai fini della costituzione di una pensione complementare

Base per il calcolo delle condizioni economiche

Viene considerato il reddito ed il patrimonio di tutto il nucleo familiare.

Reddito

Per il rilevamento vale:

- per l'assegno regionale e provinciale al nucleo familiare:
 - domanda per l'anno 2006 → indicazione del reddito dell'anno 2004;
 - domanda per l'anno 2007 → indicazione del reddito dell'anno 2005.
- per il contributo alle persone casalinghe sulla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale ed il contributo alle persone casalinghe ai fini della costituzione di una pensione complementare:
 - domanda per contributi versati nell'anno 2005 → indicazione del reddito dell'anno 2005;
 - domanda per contributi versati nell'anno 2006 → indicazione del reddito dell'anno 2006.

La base per il rilevamento dei redditi sono i moduli 730, Unico e CUD.

Elementi di reddito sono:

- i redditi soggetti all'IRPEF al lordo;
- i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione, da lavoro autonomo, da lavoro occasionale, da collaborazione coordinata e continuativa, dichiarato ai fini dell'IRPEF;
- i redditi agricoli sono determinati in base alla redditività per ettaro di coltivazione e pro-capo di allevamento (sistema a punteggi);
- redditi da partecipazione a società di persone e di capitale, al valore dichiarato ai fini dell'IRPEF;
- redditi da impresa familiare di cui il 50% va a carico del titolare e il rimanente 50% a carico dei restanti partecipanti;
- redditi prodotti all'estero (solo quelli che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati ad IRPEF).

Non sono considerati:

- Il trattamento di fine rapporto (T.F.R.),
- gli altri redditi soggetti a tassazione separata,
- i redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Patrimonio

Per il rilevamento vale:

- per l'assegno regionale e provinciale al nucleo familiare:
 - domanda per l'anno 2006 → valore del patrimonio al 31 dicembre 2004;
 - domanda per l'anno 2007 → valore del patrimonio al 31 dicembre 2005.
- per il contributo alle persone casalinghe sulla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale ed il contributo alle persone casalinghe ai fini della costituzione di una pensione complementare
 - domanda per contributi versati nell'anno 2005 → valore del patrimonio al 31 dicembre 2005;
 - domanda per contributi versati nell'anno 2006 → valore del patrimonio al 31 dicembre 2006.

Elementi patrimoniali sono:

- a propria abitazione di residenza del nucleo familiare qualora abbia un valore catastale ICI superiore a € 207.000,00. Se supera il valore di € 207.000,00 si dovrà indicare l'intero importo in quanto verrà anche valutato per intero;
- altri immobili al valore catastale ICI – in caso di usufrutto a favore di soggetti estranei al nucleo familiare questo valore viene valutato al 50%; aree edificabili al valore di mercato;
- immobili concessi in comodato all'intero valore catastale;
- il patrimonio disponibile all'estero;
- depositi bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni ed altri titoli,
- fondi d'investimento, quote di partecipazione a società di capitale, in caso di partecipazione a società di persone si prendono in considerazione le quote del patrimonio netto se in base alla normativa civilistica queste società sono tenute alla redazione del bilancio di esercizio.

Non sono prese in considerazione le componenti patrimoniali che sono impiegate direttamente nell'attività di imprese individuali, di lavoro autonomo e di imprese agricole o di allevamento.

Qualora il patrimonio complessivo non superi l'importo di € 155.000,00 non dev'essere indicato, basta dichiarare che il valore complessivo del patrimonio mobiliare e immobiliare non supera l'importo di € 155.000,00.

I valori patrimoniali sono valutati in reddito equivalente, secondo la seguente tabella:

Patrimonio familiare (in €)	Reddito
fino 155.000,00	0
155.000,00 - 181.000,00	20% del patrimonio
181.000,00 - 207.000,00	25% del patrimonio
207.000,00 - 233.000,00	30% del patrimonio
233.000,00 - 259.000,00	35% del patrimonio
oltre 259.000,00	50% del patrimonio

ENTI DI PATRONATO IN PROVINCIA DI BOLZANO

ACLI/KVV	39100 Bolzano	Via Alto Adige 28	0471 / 97 86 77	0471 / 97 38 06	patronat@kvv.org
	39012 Merano	Via Goethe 8	0473 / 22 03 81	0473 / 22 26 77	patronat.meran@kvv.org
	39028 Silandro	Via Principale 131	0473 / 73 00 95	0473 / 74 67 18	patronat.schlanders@kvv.org
	39049 Vipiteno	Vicolo Streuntum 5	0472 / 76 54 18	0472 / 76 03 78	patronat.sterzing@kvv.org
	39031 Brunico	Via G. Galilei 6	0474 / 41 12 52	0474 / 41 13 32	patronat.bruneck@kvv.org
	39042 Bressanone	Via Vescovado 2	0472 / 83 65 65	0472 / 83 44 47	patronat.brixen@kvv.org
	39044 Egna	Largo Municipio 3/1	0471 / 82 03 46	0471 / 82 06 24	patronat.neumarkt@kvv.org
	39024 Malles	Vicolo Mercato 4	0473 / 83 06 45	0473 / 83 58 78	patronat.mals@kvv.org
ENAS	39100 Bolzano	Vicolo S. Quirino 2	0471 / 27 17 06	0471 / 27 17 06	
	39012 Merano	Via Otto Huber 13			
ENASCO (Commercio)	39100 Bolzano	Via di mezzo ai piani 5	0471 / 97 80 32	0471 / 31 04 00	pweis@verbandunionie.bz.it
EPACA (Bauernbund)	39042 Bressanone	Via Carducci 10/1	0472 / 20 17 32	0472 / 20 17 24	epaca.brixen@sbb.it
	39031 Brunico	Via S. Lorenzo 8/A	0474 / 41 24 73	0474 / 41 06 55	epaca.bruneck@sbb.it
	39044 Egna	Via Stazione 21	0471 / 81 24 47	0471 / 81 20 23	epaca.neumarkt@sbb.it
	39012 Merano	Via Schiller 12	0473 / 27 72 38	0473 / 27 72 61	epaca.meran@sbb.it
	39028 Silandro	Via dr. Heinrich Vögele 7	0473 / 74 60 53	0473 / 62 13 00	epaca.schlanders@sbb.it
	39049 Vipiteno	Via Stazione 1	0472 / 76 66 86	0472 / 76 38 55	epaca.brixen@sbb.it
	39030 S. Martino in Badia	Via Pinis 111	0474 / 52 31 58	0474 / 52 34 48	epaca.bruneck@sbb.it
	39100 Bolzano	Via Macello 4/D	0471 / 99 94 49	0471 / 99 94 96	epaca.bozen@sbb.it
EPACA (Bauernbund) Zentrale	39100 Bolzano	Via Macello 4/d	0471 / 99 93 46	0471 / 99 94 80	epaca@sbb.it
EPAS	390100 Bolzano	Via Milano 76/1	0471 / 50 03 72	0471 / 50 03 72	epas.bz@libero.it
EPASA	390100 Bolzano	Via Righi 9	0471 / 54 67 51	0471 / 93 17 70	bolzano.epasa@cna.it
Fed. Italiana Coldiretti	39100 Bolzano	Via Buozzi 16	0471 / 92 19 49	0471 / 51 35 29	organizzazione.bz@coldiretti.it
INAPA (Handwerk)	39100 Bolzano	Via di mezzo ai piani	0471 / 32 32 00	0471 / 32 32 10	thomas.pardeller@lvh.it
	39012 Merano	Via A.Kuperion 30	0473 / 25 80 64	0473 / 21 03 34	marliese.kuppelwieser@lvh.it
	39031 San Lorenzo	Via Bastioni 14/A	0474 / 47 48 23	0474 / 47 41 55	artur.conrater@lvh.it
INAS-CISL	39100 Bolzano	Via Siemens 23	0471 / 56 84 10	0471 / 56 84 35	inas@sbgbcisl.it
	39100 Bolzano	Via Palermo 79/b	0471 / 20 46 02	0471 / 50 57 91	
	39012 Merano	Via C. di Risparmio 24	0473 / 23 02 42	0473 / 23 01 61	info.me@sbgbcisl.it
	39042 Bressanone	Via Bastioni Maggiori 11	0472 / 83 19 41	0472 / 83 25 31	brixen@sbgbcisl.it
	39031 Brunico	Via Stegona 8	0474 / 55 08 10	0474 / 55 07 85	bruneck@sbgbcisl.it
	39044 Egna	Piazza F. Bonatti 4	0471 / 81 21 39		ust.egna@sbgbcisl.it
	39055 Laives	Via Pietralba 1	0471 / 95 26 92	0471 / 59 34 21	ust.laives@sbgbcisl.it
	39024 Malles	Via Gen Verdross 45	0473 / 83 14 18	0473 / 84 55 57	
INCA-AGB-CGIL	39100 Bolzano	Viale Trieste 78	0471 / 92 65 45	0471 / 92 64 47	incabz01@cgil-agb.it
	39100 Bolzano	Via Piacenza 54	0471 / 92 64 03	0471 / 92 64 01	lncabz05@cgil-agb.it
	39100 Bolzano	Via Claudia-Augusta 81	0471 / 27 00 15		
	39012 Merano	Via Otto Huber 54	0473 / 20 34 18	0473 / 22 18 64	incame02@cgil-agb.it
	39042 Bressanone	Via Fallmerayer 9	0471 / 92 65 18	0472 / 83 15 29	incabx01@cgil-agb.it
	39031 Brunico	Viale Europa 20	0471 / 92 65 82	0474 / 55 51 73	incabk01@cgil-agb.it
	39055 Laives	Via Kennedy 265	0471 / 95 51 77	0471 / 95 51 77	626@cgil-agb.it
	39028 Silandro	Via Principale 33	0473 / 62 12 22	0473 / 62 12 22	incasi01@cgil-agb.it
	39038 San Candido	Via P.P. Reiner 4	0474 / 91 30 50	0474 / 91 30 50	cgil.sancandido@dnet.it
	39049 Vipiteno	Via Geizkoffer 12	0472 / 76 42 36	0472 / 76 42 36	
	39044 Egna	Via Municipio 35	0471 / 81 23 05	0471 / 81 23 05	cgilegna@cgil-agb.it
ITACO	39100 Bolzano	Via Roma, 80/A	0471 / 54 15 11	0471 / 54 15 30	itaco@confesercentialoadige.it
ITAL-SGK/UIL	39100 Bolzano	Via Roma 84/C	0471 / 24 56 12	0471 / 24 56 55	bolzano@ital-uil.it
	39012 Merano	Via G. Galilei 24	0473 / 27 75 95	0473 / 23 03 34	merano@ital-uil.it
	39042 Bressanone	Via San Cassiano 20/22	0472 / 83 43 12	0472 / 20 10 76	bressanone@ital-uil.it
	39044 Egna	Largo Municipio 30	0471 / 81 25 10		egna@ital-uil.it
	39055 Laives	Via J.K. Kennedy 241	0471 / 95 09 90	0471 / 95 02 90	
SBR-ASGB	39100 Bolzano	Via Bottai 22	0471 / 30 82 10	0471 / 30 82 11	patronat@asgb.org
	39012 Merano	Corso Libertà 182/c	0473 / 23 71 89	0473 / 25 89 94	meran@asgb.org
	39042 Bressanone	Via Vittorio Veneto 33	0472 / 83 45 15	0472 / 83 42 20	brixen@asgb.org
	39049 Vipiteno	Piazza Fuori Porta 2	0472 / 76 50 40	0472 / 76 50 40	sterzing@asgb.org
	39031 Brunico	Via S. Lorenzo 8	0474 / 55 40 48	0474 / 53 72 26	bruneck@asgb.org
	39028 Silandro	Via Ponte di Legno 19	0473 / 73 04 64	0473 / 73 21 20	schlanders@asgb.org
	39044 Egna	Via A. Hofer 30	0471 / 81 28 57	0471 / 81 28 57	neumarkt@asgb.org